

STATUTO

Associazione Bene In Essere APS

Via P. Vallicelli n. 11 – 47121 Forlì (FC)

C.F. 92103240401

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

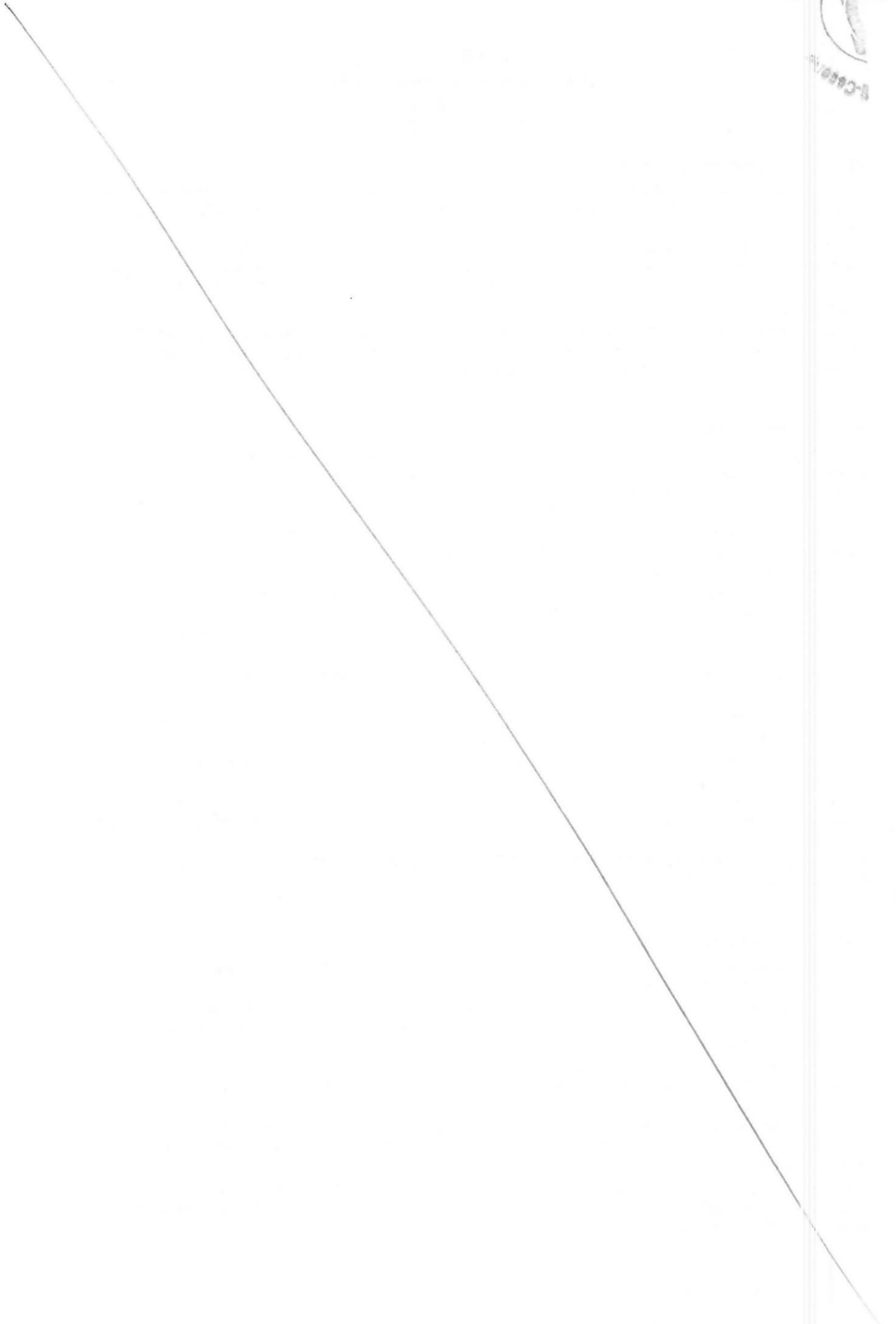
1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Bene In Essere APS", di seguito "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì, in Via P. Vallicelli n. 11 – 47121 Forlì (FC). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione e il miglioramento del benessere individuale e sociale, favorendo l'accesso a pratiche olistiche, la connessione con la natura, la crescita personale e la valorizzazione delle culture dei popoli nativi e delle tradizioni rurali e montane.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale elencate al comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, inclusa l'attività formativa degli adulti, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k).
4. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata all'Assemblea.
5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

ART. 3 – Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non opera discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se il numero scende al di sotto del minimo, l'Associazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio RUNTS e integra il numero entro un anno.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella successiva convocazione.



6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. Possono essere ammessi come associati, in qualità di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, altri enti, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Tali enti sono rappresentati dal loro legale rappresentante con un solo voto in Assemblea.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni degli organi associativi, nonché di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento Interno o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previo delibera dell'Assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione, fermo restando il mancato rimborso della quota associativa già versata.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

5. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (quando obbligatorio per legge).

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

ART. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ogni associato può rappresentare per delega sino a un massimo di tre associati.



Page 1

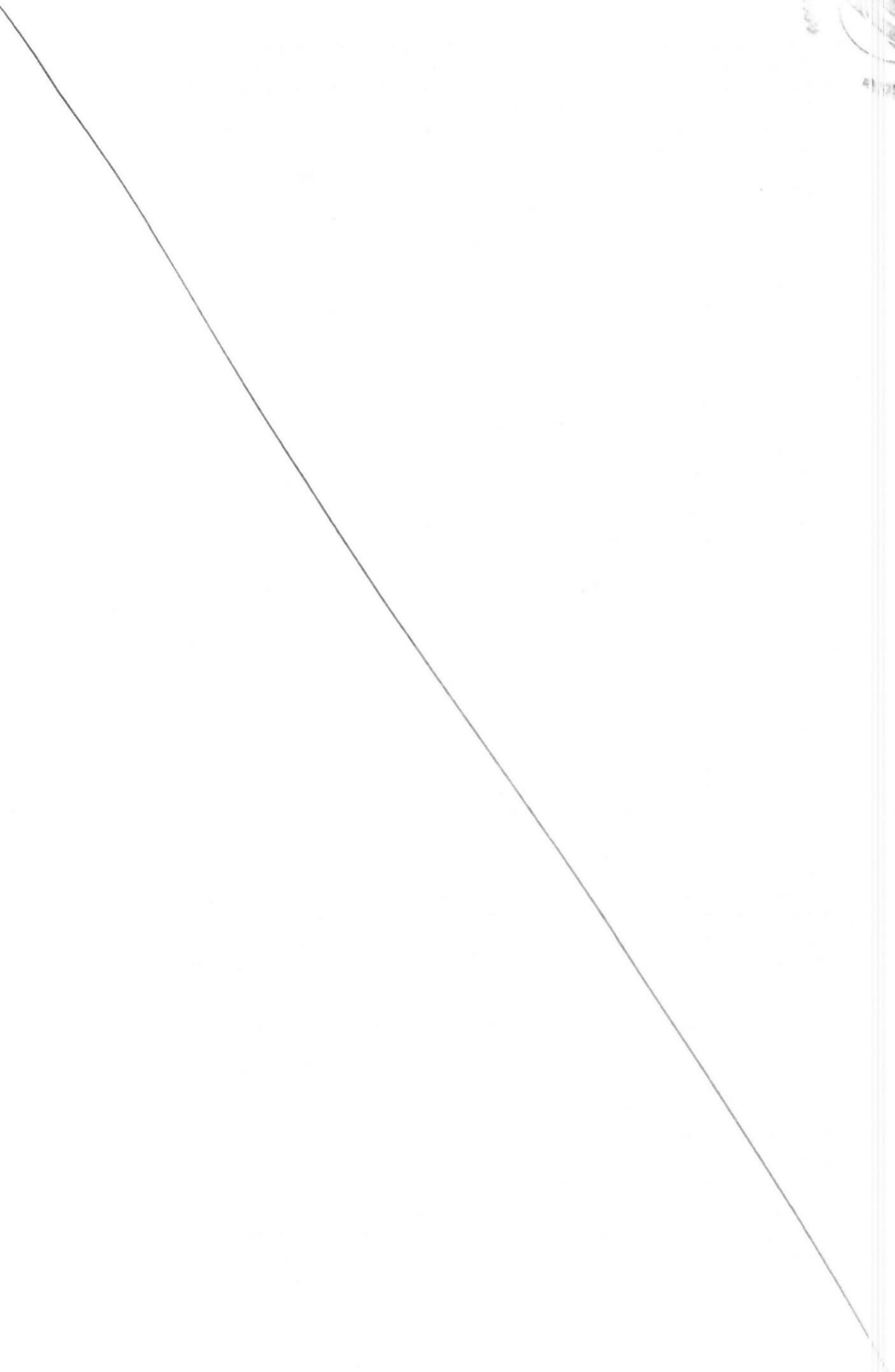
Page 2

Page 3

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima, con indicazione di data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o obbligatorio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - approva il Regolamento Interno e le sue modificazioni;
 - determina l'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito intervenire in tempo reale; in tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi, con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vicepresidente. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. Non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
5. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientrano a titolo esemplificativo:
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;
 - la formulazione della proposta di quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea;
 - la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica;
 - la deliberazione sull'ammissione degli associati e l'esercizio di azioni disciplinari nei loro confronti;



100

100

100

- la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- la nomina del Tesoriere tra i propri membri.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza con le medesime modalità previste per l'Assemblea.

8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti per gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Tesoriere gestisce le operazioni finanziarie dell'Associazione secondo le deleghe conferite e sotto il controllo del Consiglio Direttivo. In particolare:

- gestisce le operazioni finanziarie dell'Associazione nei limiti delle deleghe ricevute;
- tiene aggiornati i libri contabili;
- predispone i rendiconti economico-finanziari annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- giustifica ogni movimento economico con opportuna documentazione;
- assicura la conformità delle operazioni finanziarie alle finalità associative e alle leggi vigenti;
- presenta regolarmente rapporti finanziari al Consiglio Direttivo;
- collabora con eventuali revisori dei conti o auditor esterni.

3. Il Tesoriere garantisce la massima trasparenza nella gestione finanziaria e mette a disposizione ogni documento e relativo giustificativo su richiesta del Consiglio Direttivo.

4. In caso di gravi inadempienze, il Consiglio Direttivo può revocare la delega al Tesoriere e nominare un sostituto con la medesima procedura.

ART. 11 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea in forma monocratica o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e previsto dalla normativa applicabile, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Resta in carica per tre anni.

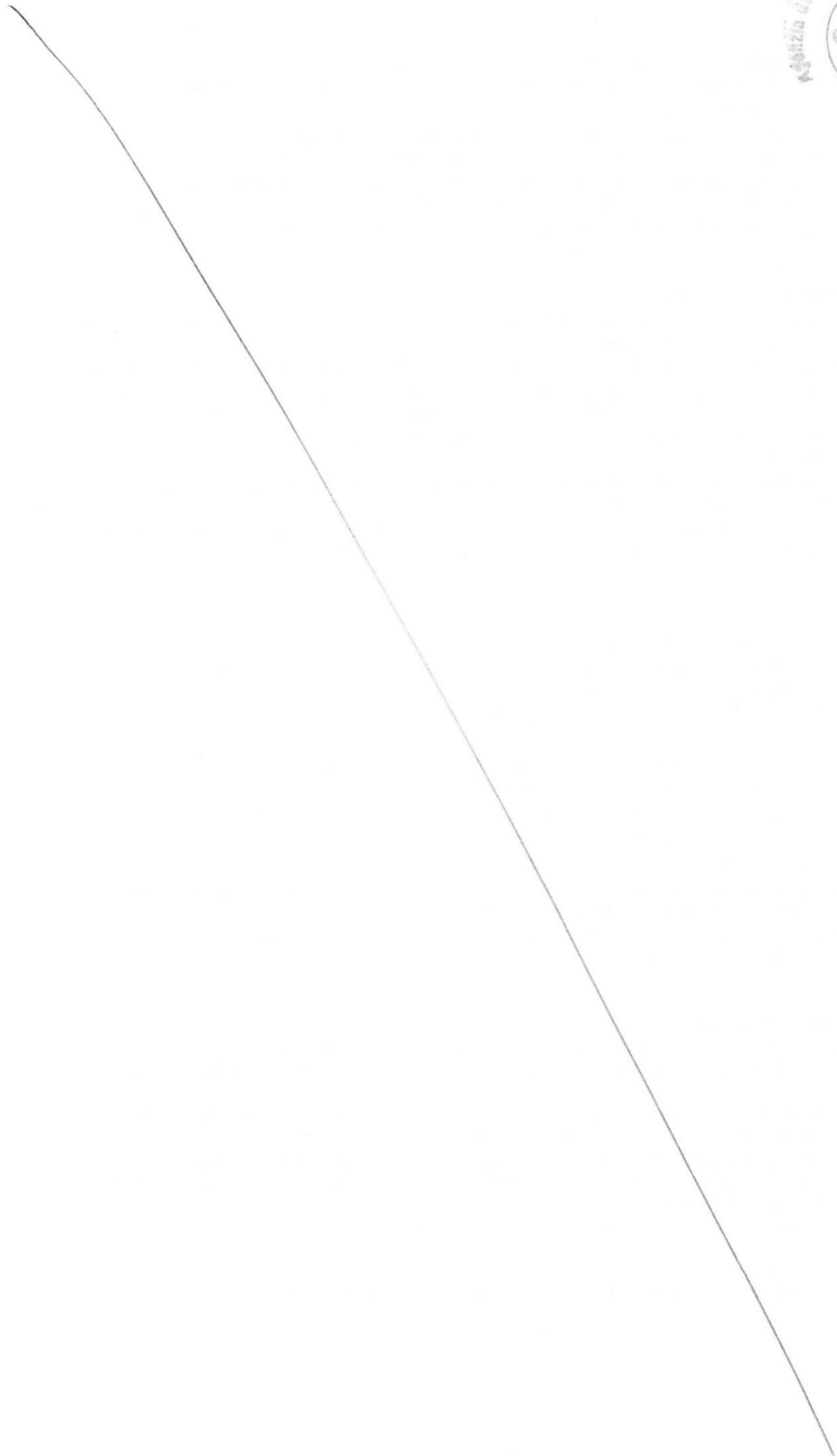
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita altresì compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Può esercitare, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 12 – Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche



Quota



1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo ne cura il deposito presso il RUNTS.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 – Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale, formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'Associazione consente la consultazione entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità.

ART. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 20 giugno 2026

Il Presidente: Montini Fabio

Il Segretario: Balugani Marco

V. Presidente Mengozzi Enrico
LEONI GLORIA
ZATTONI FRANCA
* delegato Mengozzi Enrico
* delegato Mengozzi Gloria
GIULIA MENGOTTI
ENRICO MENGOTTI

Fab. Mh
Marco Balugani
Gloria Mengozzi
Enrico Mengozzi
Giulia Mengozzi
Enrico Mengozzi

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 17-6-2026

N. 682-3-2026

Mh

